

**ACCORDO TRANSATTIVO IN MERITO ALL'APPLICAZIONE
DELL'ART.40 DEL CCNL 7 APRILE 1999**

UIL FL MI
Alfo Biondo

LE PARTI

Premesso che l'art.40 del CCNL del Comparto sanità del 7.4.1999 dal titolo "Riconversione delle risorse economiche destinate al finanziamento dell'indennità infermieristica e del livello VIII° bis" ha previsto che le maggiorazioni dell'indennità infermieristica contemplate dall'art. 49 del DPR n.384/90 dovessero confluire, a partire dal 1.1.2000, nel fondo ex art.39 dello stesso CCNL utilizzato per il finanziamento dei passaggi di fascia e delle posizioni organizzative;

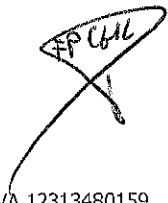
tenuto conto:

- che l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile di Legnano" ha sempre ritenuto che l'art.40 del CCNL del 7.4.1999, in assenza di una sua riproposizione e nel silenzio dei successivi CCNL, avesse esaurito i suoi effetti entro i limiti di vigenza del contratto stesso e cioè entro il 31.12.2001, mentre nel periodo successivo avesse continuato a trovare applicazione solo per effetto del trascinamento del suo ammontare, consolidato nella vigenza del CCNL del 7.4.1999 (al 31.12.2001) nei fondi previsti dai CCNL successivi;
- che in data 5.2.2010 con un accordo decentrato sottoscritto con le OO.SS., oltre a prendere atto dell'entità economica utilizzabile per le progressioni economiche orizzontali, si riportava che: "*il fondo fasce sarà incrementato per l'anno 2009 dell'ammontare derivante dall'applicazione dell'art.40 del CCNL 7.4.1999, nel pieno rispetto delle indicazioni contrattuali*";
- che con tale integrazione l'Azienda intendeva riferirsi alla corretta applicazione dell'istituto che doveva ritenersi attualizzato nella vigenza del solo CCNL del 7.4.1999;

con FP 1999/2010

Considerato:

- che con ricorso ex art.28 S.L. notificato il 26.11.2010 le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL hanno chiesto, da una parte, che venisse dichiarata l'antisindacalità della condotta dell'Azienda Ospedaliera, sia con riferimento al mancato adempimento degli obblighi assunti con l'accordo decentrato del 5.2.2010, che con riferimento alla mancata informazione circa le



UR per Mi
Alto Benvenuto

risorse economiche derivanti dall'applicazione dell'art. 40 del CCNL 7/4/1999 e, dall'altra, che l'Azienda Ospedaliera venisse condannata all'integrazione del fondo ex art.39 dello stesso contratto;

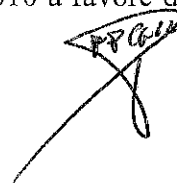
- che sia nel decreto ex art. 28 S.L. del 10.1.2011, che ha concluso la fase sommaria, che nella sentenza del 23.6.2011, è stata dichiarata la natura antisindacale del comportamento dell'Azienda, ma le domande delle OOSS di condannare l'Azienda stessa all'integrazione del fondo sono state prima dichiarate inammissibili e poi rigettate nella sentenza;
- che nella motivazione di entrambi i provvedimenti, però, è stata riconosciuta la perdurante efficacia dell'art. 40 (anche successivamente al CCNL del 7.4.1999) sulla base della circostanza che non vi è stata una norma successiva che l'abbia disapplicato, sulla base dei pareri resi dall'ARAN e sulla base di quanto scritto nell'accordo regionale con le OOSS del 4.2.2010;

considerato quindi che, pur non avendo un'efficacia esecutiva in ordine all'integrazione del fondo i pronunciamenti citati contengono nelle motivazioni di diritto il riconoscimento della perdurante efficacia dell'art.40 e che sulla base di tale circostanza molti dipendenti dell'Azienda Ospedaliera hanno chiesto l'integrazione del "fondo fasce" tramite formali messe in mora, anticipando l'intenzione di agire in giudizio per ottenere il soddisfacimento del loro preteso diritto;

ritenuto, avuto riguardo alla concreta possibilità dell'insorgenza di un contenzioso dall'esito incerto, di definire in via transattiva la questione relativa agli effetti della norma in parola;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. il fondo ex art.9 del CCNL 31.7.2009 viene integrato con le somme maturate ex art.40 del CCNL del 7.4.1999 all'anno 2010 e con decorrenza dallo stesso anno 2010 per un importo complessivo pari a € 492.301;
2. tali risorse, che si consolidano nel fondo stesso, saranno utilizzate per ulteriori progressioni economiche orizzontali con decorrenza 1°3.2010 sulla base delle graduatorie del personale ammesso a partecipare alla progressione economica orizzontale – applicazione anno 2009 e seguenti, approvate in via definitiva con deliberazioni del direttore generale n. 76 del 2.3.2011 e n.176 del 27.4.2011;
3. si procederà inoltre a dare corso, nel limite delle risorse disponibili, a quanto previsto nella dichiarazione congiunta sottoscritta in calce all'accordo sindacale del 26 luglio 2011, prevedendo la progressione economica orizzontale dal 1°3.2010 a favore del personale che



CASAL FR. Amministratore

ha beneficiato di riqualificazione nel corso del 2007 e del personale assunto nel corso del 2004 e che ha maturato al 1°1.2010 il requisito di 5 anni di servizio continuativo in Azienda, dando atto che tali categorie di personale, sulla base dell'accordo decentrato del 24 novembre 2009 ed in particolare dei requisiti per l'accesso alla progressione ivi previsti, dovevano essere ricompresi sin dall'inizio nelle relative graduatorie;

4. si dà atto che, considerate le cessazioni verificatesi e già programmate per l'anno 2011 e i conseguenti risparmi, il "fondo fasce" del 2011, pur avendo la stessa consistenza rispetto al 2010, garantirà l'integrale finanziamento delle progressioni economiche orizzontali effettuate;
5. le OO.SS. rinunciano a qualsiasi pretesa rispetto ad eventuali arretrati relativi ad integrazioni del fondo fasce, rispetto alla consistenza del quale, con riferimento agli anni dal 2002 al 2009, le parti si danno reciprocamente atto che ammonta a:
 - € 7.865.011 per l'anno 2002
 - € 8.055.599 per l'anno 2003
 - € 8.740.536 per l'anno 2004
 - € 9.764.757 per l'anno 2005
 - € 9.910.757 per l'anno 2006
 - € 10.314.465 per l'anno 2007
 - € 10.431.704 per l'anno 2008
 - € 10.878.953 per l'anno 2009;
6. L'Azienda, pur ritenendo non compatibile con l'attuale quadro normativo l'istituto delle progressioni verticali, a fronte dell'esito dei preannunciati ricorsi giurisdizionali sulla materia (che è stata oggetto di accordo sindacale del 6/05/09 e s.m.i.) darà esecuzione a quanto statuito in giudizio con utilizzo prioritario degli avanzi dei fondi contrattuali dell'anno di riferimento.

Legnano, 23 dicembre 2011

Per l'Amministrazione

hett

UIL FPL MI
Roberto Giusi
Attilio Belmorab
Donatella

Per le OO.SS.

FP CGIL

ASU

Scarlatti
Scarlatti
Scarlatti
Scarlatti
Scarlatti

OSB

ASU

Scarlatti
Scarlatti